

N. 04452/2010 REG.SEN.  
N. 01679/2010 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**sezione staccata di Catania (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1679 del 2010, proposto da:  
Urania Costruzioni Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Cintioli, con domicilio eletto presso Carmelo Toscano in Catania, via della Scogliera, 1;

***contro***

Comune di Messina, rappresentato e difeso dall'avv. Nino Gazzara, con domicilio eletto presso Gea Basile in Catania, via Canfora, 135;

***per l'accertamento***

dell'illegittimità del silenzio –inadempimento tenuto dall'amministrazione comunale sulla richiesta di accesso alle relazioni riservate del direttore dei lavori e del RUP formulata dalla società Urania.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Messina;  
Viste le memorie difensive;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2010 il dott.  
Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato  
nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con il ricorso in esame la società Urania nella qualità di appaltatore di lavori relativi al completamento di un complesso polivalente per la scuola dell'obbligo nel Comune di Messina, località Giampileri, ha chiesto a questo Tribunale che venga dichiarata l'illegittimità del silenzio tenuto dall'amministrazione comunale sulla richiesta di ottenere copia delle relazioni riservate del direttore dei lavori e del RUP in merito alle riserve espresse dall'impresa ricorrente e che venga dichiarato l'obbligo del Comune consentire l'esame dei documenti in questione e ad estrarne copia. In particolare, parte ricorrente espone che dovendo agire giudizialmente per la soddisfazione delle proprie pretese risulta indispensabile conoscere i contenuti delle relazioni riservate del direttore dei lavori – collaudatore e RUP.

Il Comune di Messina si è costituito in giudizio al fine di rilevare l'infondatezza della richiesta di accesso, evidenziando che i documenti, dei quali il ricorrente chiede l'ostensione costituiscono

“atti riservati”.

Alla camera di consiglio del 9 settembre 2010, la causa è passata in decisione.

## DIRITTO

Il diniego di accesso alle relazioni riservate appare legittimo.

Il Collegio fa rilevare che, secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza amministrativa, devono ritenersi sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa (ex multis, Consiglio di Stato sez. V 15 aprile 2004 n. 2163; Consiglio di Stato sez. V 10 luglio 2002 n. 3842; Tar Sicilia, Palermo sez II 23 maggio 2005 n. 847).

Il fondamento normativo dell'orientamento giurisprudenziale sopra citato è rappresentato dall'art. 31bis della l. n. 109/1994, introdotto dal d.l. 3 aprile 1995 n. 101, convertito con legge 2 giugno 1995 n. 216, che conferiva carattere riservato alle relazioni del direttore dei lavori e del collaudatore, e nell'art. 10 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della l. 11 febbraio 1994 n. 109), ponendo termine alle incertezze interpretative sorte nel passato. Del resto già il Consiglio di Stato (Ad Plenaria n. 11/2007) aveva confermato la natura riservata delle relazioni del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle riserve avanzate dall'esecutore di lavori pubblici, dopo che la legge n. 166/2002, modificando l'art. 31-bis della legge n. 109/1994 nel testo introdotto dal decreto legge n. 101/1995 non qualificava più "riservate" tali relazioni, evidenziando

la natura peculiare di “atti che attengono alla sfera delle libere valutazioni dell'amministrazione in ordine alla difesa dei propri interessi”.

Infine, la sottrazione all'accesso delle relazioni riservate del Direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa è stata definitivamente ed espressamente consacrata nell'art.13, comma 5° del D.Lgs. 163/2006 che dispone : “*5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretiati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a)(...), b) (...), c) (...) d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto*”.

Nel caso di specie, il diniego di accesso, oltre che i giuridicamente supportato dal dato letterale delle norme sopra richiamate, appare coerente con la stessa ratio delle disposizioni medesime, rappresentata dalla necessità di evitare la diffusione, al di fuori dell'amministrazione, del contenuto di relazioni indirizzate alla amministrazione, contenenti informazioni potenzialmente rilevanti ai fini della definizione della controversia potenziale o in atto tra l'amministrazione e l'appaltatore in merito alla esatta esecuzione del contratto.

Né a conclusioni differenti si può pervenire sulla base del mero fatto addotto dalla difesa di parte ricorrente, secondo la quale la relazione sarebbe favorevole all'impresa, non costituendo questa una

circostanza (peraltro ipotetica) idonea a far venir meno le esigenze di riservatezza delle valutazioni dell'amministrazione.

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

La natura della controversia costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania – sezione prima respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente FF

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

Agnese Anna Barone, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/11/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO